DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1984

relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Italia per le spese dell'esercizio 1979 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(84/203/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi e dagli organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che l'Italia ha inviato alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1979 e che la Commissione ha effettuato le verifiche in loco, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), la decisione di liquidazione comprende, da un lato, la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, dall'altro, la determinazione dell'importo dei mezzi finanziari comunitari ancora disponibili in ciascuno Stato membro;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse ed intrapresi conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, pari a 27 558 056 846 Lit, non rientra in queste due categorie e non può, di conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro interessato è stato informato dettagliatamente di questa detrazione ed ha potuto esprimere la propria posizione al riguardo;

considerando che nelle spese non riconosciute è compreso un importi di 5 796 038 855 Lit per il burro a prezzo ridotto destinato al consumo diretto nella Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n 1901/78; che, in base agli elementi di cui la Commissione dispone attualmente, non è da escludersi che tali spese o una frazione di esse possano essere finanziate dal FEAOG; che, al fine di non ritardare la presente decisione, è opportuno disporre che tali spese possano essere ancora riconosciute nel corso della liquidazione dei conti dell'esercizio 1980, a condizione che lo Stato membro interessato fornisca le prove necessarie per un finanziamento comunitario;

considerando che nelle spese non riconosciute è pure compreso un importo di 10 471 200 355 Lit per aiuti alla distillazione dei vini da tavola ai sensi del regolamento (CEE) n. 1944/78 (4); che la Repubblica italiana ha peraltro presentato ricorso contro le decisioni 83/37/CEE (5) e 83/48/CEE (6) della Commissione, riguardanti una questione analoga; che, al momento della liquidazione dei conti successiva alla decisione della Corte di giustizia, la Commissione riesaminerà la presente decisione alla luce della sentenza della Corte nelle cause sopracitate;

considerando che la presente decisione non pregiudica i risultati delle indagini in corso nel settore dei grassi per quanto riguarda l'aiuto alla produzione di olio d'oliva,

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(3) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 221 del 12. 8. 1978, pag. 6.
(5) GU n. L 38 del 10. 2. 1983, pag. 30.
(6) GU n. L 40 del 12. 2. 1983, pag. 55.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per l'Italia, per l'esercizio 1979, ammonta a 1 446 701 544 283 Lit, come risulta dall'allegato.

Articolo 2

I mezzi finanziari disponibili alla fine del 1979 ammontano a 170 686 473 370 Lit, come risulta dall'allegato.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione
Poul DALSGAER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1979

(in lire italiane)

1.	Disponibilità dopo la liquidazione dell'esercizio 1978		128 388 017 653
2.	Anticipi ricevuti per l'esercizio 1979		1 489 000 000 000
3.	Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1979		1 617 388 017 653
4.	Spese riconosciute per l'esercizio 1979:		
	a) spese dichiarate	1 474 259 601 129	
	b) spese non riconosciute:	27 558 056 846	
	— su cui la decisione definitiva è riservata all'esercizio 1980	16 267 239 210	
	c) spese riconosciute		1 446 701 544 283
5.	Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1979		170 686 473 370